

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

All'  
Ufficio federale della migrazione (UFM)  
Stato maggiore Diritto  
a.c.a. Sandrine Favre e Helena Schaer  
Quellenweg 6  
3003 Berna - Wabern

**Recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III) e (UE) n. 603/2013 (Regolamento Eurodac) (Sviluppi dell'acquis "Dublino/Eurodac")**

Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, con comunicazione dello scorso 14 agosto, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Canton Ticino condivide le proposte dell'autorità federale contenute nel progetto di modifica delle leggi in oggetto. Queste permetteranno la trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac 2013 nella nostra legislazione. Questi ultimi infatti sono accordi internazionali che non hanno carattere "self-executing" poiché, per la loro applicazione su territorio elvetico, necessitano di essere recepiti e trasposti nel diritto interno, in casu nella LStr e nella LAsi. Le modifiche introdotte da questi due nuovi regolamenti UE prevedono degli sviluppi del funzionamento del sistema Dublino e della banca dati Eurodac. Il Regolamento Dublino III prevede una procedura con cui identificare, secondo criteri oggettivi, lo Stato Dublino a cui spetta l'esame di una richiesta d'asilo. Il Regolamento Eurodac, per contro, regola principalmente la registrazione di dati personali sensibili nel contesto della procedura d'asilo o dell'entrata in Svizzera di persone che non dispongono dei documenti necessari. Sempre quest'ultimo disciplina pure l'accesso e la registrazione dei dati tra gli stati Dublino.

### 2. CONSIDERAZIONI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Come già riferito in precedenza, il Governo ticinese è favorevole all'ingresso del progetto legislativo in parola. Pertanto nelle osservazioni che seguiranno, saranno citati solo quegli aspetti legislativi che meritano particolare attenzione da parte dell'autorità federale. In effetti, gran parte delle norme contenute in questi due regolamenti regolano aspetti, inerenti gli Stati membri e le varie autorità centrali interne (UFM, Fedpol, ecc.), i quali non toccano l'attività dei singoli Cantoni.

▪ **Art. 75a LStr (nuovo): Carcerazione preliminare nell'ambito della procedura Dublino**

Il nuovo art. 75a LStr riprende parzialmente il contenuto del vigente art. 75 cpv. 1bis LStr, introducendo però una modifica sostanziale a livello di presupposti dettata dal nuovo disciplinamento delle carcerazioni, introdotto dal Regolamento Dublino III.

Secondo l'attuale formulazione, per poter ordinare una carcerazione preliminare basta che l'interessato sia in procedura Dublino, ovvero che l'autorità competente abbia ricevuto una risposta positiva ad una richiesta di trasferimento in uno Stato Dublino oppure abbia presentato una richiesta a seguito di un esito positivo su Eurodac.

Per contro, conformemente all'art. 28 del Regolamento Dublino III, la carcerazione potrà in seguito essere ordinata soltanto in casi specifici, allorquando si è in presenza di un accresciuto rischio di fuga dello straniero tenuto all'abbandono del territorio. L'accertamento di tale presupposto comporta necessariamente un aggravio per l'autorità cantonale tramite la stesura di un apposito verbale d'interrogatorio.

Verosimilmente, l'assolvimento di tale incombenza probatoria, implicherà preoccupanti aspetti negativi, e meglio:

- un rallentamento nell'esecuzione degli allontanamenti sanciti dall'Accordo di Dublino, ritenuto che spesso la mancata collaborazione dell'interessato può essere riscontrata con l'avvenuta scomparsa dello stesso, malgrado in precedenza egli abbia dichiarato a verbale di non opporsi a dare seguito all'ingiunzione di allontanamento;
- un accresciuto rischio della presenza clandestina dei destinatari di una decisione di Dublino, sinora scongiurato grazie all'immediata carcerazione in occasione dell'intimazione della decisione in parola.

▪ **Art. 76a LStr (nuovo): Carcerazione in vista di rinvio coatto nell'ambito della procedura Dublino**

Il nuovo art. 76a LStr sostituisce l'attuale art. 76 cpv. 1 lett. b) N. 6 con delle aggiunte dovute alla recezione dell'art. 28 del menzionato regolamento. Pertanto, anche nel caso della carcerazione in vista di rinvio coatto, i Cantoni e i CRP dell'UFM saranno ammessi a disporre questa misura solo in caso di comprovato pericolo di fuga.

Relativamente a questo aspetto ed al connesso accresciuto rischio di presenza clandestina, non si può non rilevare come il Ticino sia una regione particolarmente esposta, ospitando sul suo territorio uno dei CRP federali. In questo senso non appare fuori luogo supporre che l'impatto provocato dall'introduzione dell'emendamento normativo non sarà esente da ripercussioni negative quanto al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla sicurezza della popolazione indigena.

Relativamente alla durata della carcerazione, di 6 settimane non prorogabili di cui al cpv. 2 del disposto, si osserva che malgrado un aumento dei giorni di detenzione da 30 a 42, l'esperienza insegna che in diversi casi il prolungato periodo non sia sempre sufficiente per attuare l'allontanamento. In effetti, nella pratica vi è sempre il rischio che il richiedente Dublino rifiuti un volo e che di conseguenza occorra procedere all'allontanamento mediante un volo di livello di sicurezza 4, l'organizzazione del quale di norma richiede molto più tempo delle 6 settimane della carcerazione in vista di rinvio coatto. Di conseguenza si è dell'avviso che la novella introdotta dal Regolamento Dublino III in questo settore non apporterà dei miglioramenti tangibili.

▪ **Art. 80a LStr (nuovo): Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell'ambito della procedura Dublino**

Nell'ambito della procedura di ordine ed esame della carcerazione non vi sono sostanziali modifiche. Infatti, i contenuti del nuovo art. 80a LStr ricalcano in gran parte quelli del vigente art. 80 LStr. L'unica modifica sostanziale riguarda il termine per l'inoltro di un'istanza di scarcerazione, la quale, rispetto al vigente art. 80 cpv. 5 LStr, abbrevia il termine da otto a sei settimane.

Relativamente al nuovo cpv. 5 del disposto, l'autorità accoglie con soddisfazione il fatto che, come finora, la regolarità dell'ordine di carcerazione non debba essere sistematicamente esaminata d'ufficio dal giudice, ma l'intervento di quest'ultimo proceda solo su istanza del diretto interessato. La snellezza di tale procedura contribuisce senz'altro a favorire la celere esecuzione dello sfratto di coloro a cui è ingiunto l'abbandono del territorio elvetico in base ad una decisione resa in applicazione dell'Accordo di Dublino.

Nell'auspicio che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione vogliate gradire, egregi signori, i sensi della nostra stima.


**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Sezione della popolazione, Residenza.